

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare FL 18/2004

Ai Prefetti della Repubblica di: Agrigento, Cagliari, Foggia , Grosseto , La Spezia, Latina, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Sassari, Trapani

e, p. c.

All'A.N.C.I. - Via dei Prefetti, 46 -00186 Roma

All'U.P.I. - Piazza Cardelli, 4 - 00186 Roma

All'U.N.C.E.M.- Via Palestro, 30 -00185 Roma

Oggetto: Decreto del Ministro dell'interno per la definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico sociale delle isole minori. Articolo 25, commi 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Sommario: 1 Premessa. 2 Interventi ammissibili al finanziamento. 3 Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di finanziamento. 4 Presentazione delle domande. 5 Ripartizione del fondo. 6 Valutazione delle domande. 7 Criteri di valutazione. 8 Decreto di individuazione degli interventi ammessi al finanziamento. 9 Modalità di erogazione del finanziamento. 10 Assistenza e chiarimenti per la presentazione delle domande.

1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 149 del 28 giugno 2004 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2004 n. 163 recante la definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico sociale delle isole minori ai sensi dell'articolo 25, commi 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

La citata disposizione ha istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo destinato all'adozione di misure di salvaguardia e sviluppo socio economico delle isole minori individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001.

Il decreto del Ministro dell'interno detta una serie di disposizioni attraverso le quali vengono disciplinati i seguenti aspetti: la finalità del fondo, i soggetti abilitati a richiedere il finanziamento a carico del fondo stesso, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento e della loro

valutazione, nonché le modalità di erogazione del finanziamento.

Le norme contenute nel provvedimento sono il frutto di scelte dirette ad ottimizzare le risorse messe a disposizione del Fondo.

La disciplina regolamentare in questione è stata elaborata seguendo due precisi indirizzi:

- a) garantire che i previsti finanziamenti vengano concessi solo a favore di quei progetti che si caratterizzano per la loro immediata realizzabilità, anche dal punto di vista della sostenibilità tecnica, per la capacità del soggetto interessato di impiegare risorse proprie e/o l'intervento finanziario di terzi, per il fatto di produrre, una volta messi in opera e attuati, effetti in termini di maggiori e nuovi servizi e, più in generale, di benessere economico a favore dei territori e delle popolazioni delle isole minori;
- b) garantire che gli interventi beneficiari dei finanziamenti vengano attuati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale.

Di seguito si illustra il contenuto del decreto del Ministro dell'interno.

2. Interventi ammissibili al finanziamento

L'articolo 2 del decreto che si illustra, stabilisce quali sono gli interventi ammissibili al finanziamento del Fondo.

A tale riguardo la norma rinvia a quelli già individuati, per tipologia e per settore, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 9, della legge n. 448 del 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale– Serie generale del 28 aprile 2003, n. 97 (All. n. 1).

In particolare il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce che il Fondo sia destinato alle seguenti tipologie di interventi: a) sostegno allo sviluppo produttivo; b) progettazione e realizzazione di opere pubbliche; c) istituzione, incremento e miglioramento dei servizi pubblici.

Nell'ambito di dette tipologie, lo stesso decreto individua, poi, i seguenti settori di intervento: a) attività di sostegno allo sviluppo produttivo; b) tutela ambientale; c) servizi a rete; d) trasporti e telecomunicazioni; e) servizi alla collettività; f) sicurezza; g) cultura e beni culturali.

3. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di finanziamento

I soggetti autorizzati a presentare la domanda per l'accesso al Fondo, secondo l'articolo 3 del decreto, sono individuati negli enti locali (province, comuni, unioni di comuni, comunità montane, comunità isolate) nei cui ambiti territoriali ricadono le isole minori individuate nell'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001. Questi possono richiedere il finanziamento, oltre che singolarmente, anche in forma associata. Appare evidente che l'unione di due o più enti locali nella realizzazione di un progetto e nella connessa richiesta di finanziamento costituisce la forma di gestione ottimale per l'attuazione di interventi, sia per il risparmio di energie e di risorse che ne consegue, in quanto gli enti convogliano gli

sforzi verso obiettivi comuni, sia per la maggiore ampiezza dei benefici che ne derivano a vantaggio di un territorio e di una collettività più estesi.

4. Presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento.

Le domande per la concessione del finanziamento a carico del Fondo, secondo l'articolo 4 del decreto, vanno presentate al Ministero dell'interno – Direzione centrale della finanza locale, Piazza Viminale, 00184 Roma, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto regolamentare, pena l'irricevibilità, ossia entro il 27 agosto 2004. E' previsto che le domande vengano presentate utilizzando l'apposita modulistica di cui all'allegato A allo stesso decreto. Il modello di detta domanda è acquisibile, per la successiva compilazione, dal sito internet di questo Ministero alla pagina: <http://finanzalocale.interno.it/circ/isole.html>. Le domande possono essere trasmesse tramite il servizio postale o presentate direttamente presso gli uffici competenti di questo Ministero che provvederanno a rilasciare apposita ricevuta. In questo secondo caso, la domanda deve essere consegnata presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale – ufficio di segreteria, Palazzo Viminale, IV piano, stanza n. 99 bis.

In caso di associazione di enti, la richiesta di finanziamento dovrà essere presentata dall'ente capofila della stessa associazione, così come indicato nello stesso modello di domanda allegata al decreto.

Ciascun soggetto interessato può presentare una o più domande per il finanziamento di più interventi. In tale caso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto, l'ente interessato deve indicare l'ordine di priorità delle stesse domande. Tale indicazione, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6 del regolamento, sarà utilizzata per l'individuazione delle domande da soddisfare ove la quota del Fondo assegnata al singolo ente risulti insufficiente a finanziare la totalità delle stesse.

Unitamente alla domanda gli interessati, per un'esatta valutazione dei progetti, sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto, con particolare riguardo agli effetti che si attendono, alle fasi ed ai tempi di realizzazione ed alla sostenibilità tecnica, ambientale, economica e finanziaria degli interventi proposti;
- b) progetto preliminare;
- c) analisi dei costi e redazione del piano economico finanziario, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 201 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- d) dichiarazione dell'ente locale attestante la corrispondenza dei progetti presentati con gli strumenti di programmazione sovraordinati relativi al bacino territoriale di riferimento;
- e) dichiarazione dell'ente locale attestante la corrispondenza dei progetti proposti con la specifica normativa e disciplina in materia di tutela ambientale;
- f) eventuale dichiarazione di impegno dell'ente locale a conseguire, per le infrastrutture turistiche da realizzare, il marchio comunitario di qualità ecologica al servizio della ricettività turistica secondo i

criteri definiti dall'Unione Europea con la decisione della Commissione del 14 aprile 2003-C(2003)235) (All. n. 2);

g) richiesta di parere in ordine al progetto all'Ente parco nazionale o al Soggetto gestore dell'area marina protetta, ovvero, in caso di area marina protetta non ancora costituita, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Protezione della Natura, Via Cristoforo Colombo, n. 44, 00147 Roma. E' previsto che detto parere debba essere reso e debba pervenire entro 60 giorni dalla ricezione della stessa richiesta;

h) eventuale dichiarazione dell'Ente parco nazionale o del Soggetto gestore dell'area marina protetta ove si attesti che gli stessi hanno elaborato i progetti presentati dagli enti locali per il finanziamento;

i) dichiarazione dell'ente locale attestante la disponibilità del bene o dell'area interessata dagli interventi;

l) dichiarazione da parte di eventuali cofinanziatori della effettiva disponibilità finanziaria.

Il comma 2 dell'articolo 4 stabilisce che la domanda di finanziamento deve essere trasmessa, per maggiore brevità nella trattazione, oltre che al Ministero dell'interno, anche all'Ente parco nazionale o al Soggetto gestore dell'area marina protetta o al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Ciò al fine di permettere ai predetti soggetti di fornire, entro il termine di 60 giorni, il parere di cui al punto g), necessario per la valutazione dei profili concernenti il rispetto della tutela ambientale nelle aree interessate dagli interventi che gli enti locali intendono realizzare

Si evidenzia, a tale riguardo, che la trasmissione della domanda ai suddetti soggetti, ai fini della valutazione dei progetti rispetto alla normativa in materia ambientale, deve avvenire contestualmente alla presentazione della stessa domanda al Ministero dell'interno. Ciò al fine di ridurre al massimo i tempi per l'esame delle richieste presentate.

Sempre a tali fini, è opportuno che l'Ente parco nazionale, il Soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmetta direttamente il richiesto parere, oltre che all'ente richiedente, anche al Ministero dell'interno, all'ufficio ed all'indirizzo sopra indicato, anticipando il documento al numero di telefax : 06 46549611.

5. Ripartizione del fondo

Il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, già quantificato dal comma 8 dell'articolo 25 della legge n. 448 del 2001 in 51.645.689,90 di euro, è stato ridotto a 46.395.390 di euro in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.

Tale Fondo verrà ripartito a favore degli enti locali che presenteranno la richiesta di finanziamento, in base ai seguenti parametri:

a) il 35 per cento in favore degli enti locali che hanno la loro sede giuridica nelle isole minori;

b) un ulteriore 35 per cento in favore degli enti locali nella cui competenza territoriale rientrano le isole minori stabilmente abitate;

- c) una quota del 15 per cento in maniera direttamente proporzionale alla popolazione appartenente agli enti locali e residente nelle isole minori;
- d) infine, un ulteriore 15 per cento per gli enti locali nella cui potestà rientrano le isole minori, in proporzione alla loro estensione territoriale.

Trattandosi di ripartizione di un fondo avente un importo determinato, la quota ipotetica spettante ad ogni singolo ente non è preventivamente quantificabile, ma dipenderà anche dal numero degli enti che presenteranno l'istanza di finanziamento.

6. Valutazione delle domande

L'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno disciplina la procedura connessa alla valutazione delle domande, individuando quale organo competente per tale funzione una Commissione di valutazione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, i cui componenti sono fissati nel numero di sette, compreso il presidente. Di tali componenti tre sono scelti tra appartenenti al Ministero dell'interno, al Ministero delle attività produttive e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tre in rappresentanza delle Associazioni degli enti locali ed uno scelto tra docenti universitari ed esperti di settore. I rappresentanti delle Associazioni degli enti locali sono designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La valutazione delle domande presentate prevede due distinte verifiche su:

- a) elementi formali. La verifica, tra l'altro, è diretta ad accertare: la ricevibilità della domanda, ossia il rispetto del termine per la presentazione, così come previsto dall'articolo 4, la sua corretta formulazione, nonché l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta. E' altresì diretta a verificare se i soggetti richiedenti il finanziamento rientrano tra quelli previsti dall'articolo 3 e se gli interventi di cui si chiede il finanziamento rientrano tra quelli previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003;
- b) elementi sostanziali. La verifica, in particolare, è volta ad esaminare: la sostenibilità tecnica, economica e finanziaria dei progetti presentati; i tempi di avviamento dei lavori; la compatibilità degli stessi progetti con gli strumenti di programmazione sovraordinati relativi al bacino territoriale di riferimento; la coerenza con la normativa in materia di tutela ambientale.

La verifica di cui al punto b) riveste particolare importanza. Tale valutazione, infatti, è destinata ad accertare se il progetto presentato possa essere effettivamente realizzato dal punto di vista tecnico e se vi siano le risorse finanziarie necessarie per la sua realizzazione. Utile a tali fini è la documentazione di cui ai punti a), b), c) e i) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto, che gli interessati devono presentare unitamente alla domanda di finanziamento.

Riveste importanza anche il riscontro della compatibilità dell'intervento con la programmazione effettuata in relazione al bacino territoriale in cui rientra la comunità locale beneficiaria dell'intervento. L'esistenza di tale requisito tende a scongiurare che vengano effettuati interventi al di fuori di un piano di sviluppo ritenuto prioritario per un determinato territorio, in modo da ottimizzare,

allo stesso tempo, gli sforzi finanziari.

Altrettanto decisiva nell'ambito della verifica sostanziale delle domande presentate, in termini di coerenza con le finalità del Fondo indicate dalla legge istitutiva, è la valutazione concernente l'aspetto ambientale e, in particolare, il rispetto della normativa che regola questa materia. A tale riguardo soccorrono anche gli elementi che saranno forniti attraverso i pareri forniti dagli Enti parco nazionali, dai Soggetti gestori delle aree marine protette o dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, così come previsto dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto.

Quanto alla procedura, una volta effettuata la verifica, la Commissione di valutazione redigerà apposita graduatoria delle domande ammesse al finanziamento, secondo i criteri di cui all'articolo 7 del decreto, da proporre al Ministro dell'interno per la successiva emanazione del decreto di cui all'articolo 8, con il quale saranno individuati i progetti ammessi al finanziamento.

Ove, peraltro, gli enti locali interessati presentino più domande, e la quota del fondo assegnato ai sensi dell'articolo 5 risulti insufficiente, il finanziamento verrà concesso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, al progetto che presenti maggiore interesse secondo la priorità indicata dagli enti interessati. Tra gli ulteriori interventi oggetto delle domande di finanziamento, verranno scelti quelli relativi alla realizzazione di progetti nel settore della tutela ambientale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 e, in caso di pluralità di questi, saranno preferiti quelli elaborati dagli Enti parco nazionali o dai Soggetti gestori delle aree marine protette presentati dagli enti locali. Per gli altri progetti non finanziati con la quota assegnata ai sensi dell'articolo 5, è stabilito che il finanziamento venga concesso secondo l'ordine di graduatoria solo nel caso in cui esistano ancora somme residue sul Fondo in quanto non utilizzate dai soggetti interessati o non concesse per mancanza dei requisiti richiesti per l'erogazione del contributo.

7. Criteri di valutazione

Alle domande di finanziamento, che supereranno la valutazione preliminare di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno, saranno assegnati dei punteggi, per la successiva elaborazione della prevista graduatoria, sulla base delle seguenti tipologie di criteri:

- a) rilevanza del settore: assegna un punteggio in relazione ai settori di intervento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, presi in considerazione dagli enti interessati. Da evidenziare che il punteggio massimo viene assegnato a favore di quei progetti che hanno per oggetto gli interventi nel settore della tutela ambientale;
- b) impatto dell'intervento sulla popolazione presente nel territorio insulare nel periodo di massimo afflusso: valuta la maggiore o minore potenzialità del progetto a servire la popolazione;
- c) effetto moltiplicatore: prende in considerazione la partecipazione di terzi finanziatori alla realizzazione dei progetti;
- d) interventi transinsulari ad economie di scala: gradua l'importanza del progetto in relazione alla sua idoneità a servire la popolazione di due o più isole;
- e) sostegno alle attività che riguardano più comuni: misura il rilievo dei progetti sulla base del numero

dei comuni interessati dai benefici dell'opera da realizzare;

f) interventi rientranti in progetti elaborati dagli Enti parco nazionali o dai Soggetti gestori delle aree marine protette e presentati dagli enti locali; gradua l'importanza del progetto in relazione al fatto che lo stesso sia stato elaborato da soggetti alla cui attività istituzionale è affidata la tutela degli interessi ambientali;

g) interventi per i quali venga presentata la dichiarazione di impegno a conseguire, per le infrastrutture turistiche da realizzare, il marchio comunitario di qualità ecologica al servizio della ricettività turistica secondo i criteri definiti dall'Unione europea con decisione della Commissione del 14 aprile 2003-C(2003)235; valorizza i progetti concernenti la realizzazione di infrastrutture turistiche in relazione alle quali l'ente locale si impegna ad adeguarsi alla recente normativa comunitaria recata dalla decisione citata.

I punteggi che scaturiranno dalle predette valutazioni saranno sottoposti ad un processo di normalizzazione al fine di rendere omogenee le diverse categorie di punteggi che saranno assegnati sulla base dei suddetti criteri.

Come sopra accennato, sulla base dei punteggi assegnati sarà formata una graduatoria delle domande di finanziamento che verrà utilizzata solo nel caso in cui si dovrà procedere all'attribuzione di somme residue del Fondo in quanto, pur assegnate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno, non saranno eventualmente utilizzate dagli enti interessati o non saranno concesse per la mancanza dei requisiti indispensabili richiesti per l'accoglimento della domanda di finanziamento.

8. Decreto di individuazione degli interventi ammessi al finanziamento

Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno, i progetti ammessi al finanziamento saranno individuati con decreto del Ministro dell'interno da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

9. Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento non sarà concesso in un'unica soluzione, ma verrà attribuito secondo una specifica tempistica e ben determinate quote collegate alle fasi di realizzazione del progetto.

In particolare, secondo l'articolo 9 del decreto del Ministro dell'interno, il finanziamento sarà erogato:

a) nella misura del 20 per cento entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 8 del regolamento sopra richiamato;

b) nella misura di un ulteriore 50 per cento entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvio della realizzazione dei progetti;

c) nella misura del 30 per cento entro 30 giorni dall'invio di apposita relazione tecnica in cui si attesta la conclusione dei lavori o dell'attività intrapresa e si descrive il progetto realizzato ed i suoi costi finali. Per quanto riguarda i progetti relativi ad infrastrutture turistiche, l'erogazione della predetta quota del 30 per cento è subordinata alla comunicazione dell'avvenuta richiesta d'acquisizione del marchio comunitario di qualità ecologica secondo i criteri definiti dall'Unione europea con la decisione della Commissione del 14 aprile 2003-C(2003)235).

10. Assistenza e chiarimenti per la presentazione delle domande di finanziamento

Eventuali chiarimenti in merito alla presentazione delle domande di finanziamento potranno essere richiesti presso gli uffici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale al seguente indirizzo di posta elettronica finloc@interno.it o telefonando ai numeri 06 46547357, 06 46548184, 06 46548185, 06 46537275 o inviando richieste al numero di telefax: 06 46549611.

Roma, lì 30 giugno 2004

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Malinconico)